

Contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014

Acquisto, con unico rogito notarile, di più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi - Giudizio concernente la simulazione o la revocatoria di quell'atto - Litisconsorzio necessario dei venditori - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

Qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto agli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014

SIMULAZIONE

CONTRATTI